

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **37/1979** (ECLI:IT:COST:1979:37)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **MACCARONE**

Udienza Pubblica del **18/04/1979**; Decisione del **05/05/1979**

Deposito del **25/05/1979**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14446**

Atti decisi:

N. 37

## ORDINANZA 5 MAGGIO 1979

*Deposito in cancelleria: 24 maggio 1979.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 147 del 30 maggio 1979.*

Pres. AMADEI - Rel. MACCARONE

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1973 dalla Corte di Appello di Venezia, nel procedimento civile vertente tra l'INAM e Coppa Vittorio, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza 2 maggio 1973 (pervenuta nella Cancelleria di questa Corte il 9 maggio 1975) la Corte d'appello di Venezia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 57 legge 30 aprile 1969, n. 153 (il quale stabilisce che il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di previdenza e di assistenza, a meno che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato e temerario), limitatamente alla parte in cui esclude dal beneficio le controversie promosse dal lavoratore nei confronti dell'INAM;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che questa Corte restituisca gli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione della rilevanza o dichiarare la questione non fondata;

considerato che nel corso del presente giudizio è entrata in vigore la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante la nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, il cui art. 9, sostituendo il testo originario dell'art. 152 d. att. c.p.c. ha esteso l'esonero del lavoratore soccombente dal pagamento delle spese processuali a tutti i giudizi previdenziali e, quindi, anche alle controversie promosse nei confronti del 'I.N.A.M.;

che detto art. 9, in virtù di quanto stabilito dall'art. 20 della citata legge n. 533 del 1973, è applicabile anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore;

che pertanto, come è posto in rilievo anche dall'Avvocatura dello Stato, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché accerti, alla stregua della nuova situazione normativa determinatasi a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, nel Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*